

Roma, 02/07/2026
Prot. n. 72226/2026

Alle Imprese ed Enti associati
Agli Istituti di Patronato aderenti al CE.PA

Inviata a mezzo pec/e-mail

*Pubblicata sul sito web del Fondo e all'interno
dell'area riservata alle aziende*

Oggetto: Riforma della previdenza complementare (Legge 199/2025) - Introduzione del meccanismo di adesione automatica al Fondo Previdenza Cooperativa e nuovi obblighi informativi datoriali dal 1° luglio 2026. Circolare n. 1/2026

Con la presente desideriamo illustrarvi le importanti novità introdotte dalla Legge 199/2025, che ha riformato l'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

A partire dalle assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026, entra infatti in vigore il nuovo meccanismo di **adesione automatica** dei lavoratori alla previdenza complementare.

Tale disciplina si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato (sia di prima assunzione, sia con precedenti esperienze lavorative) che, a partire dal 1° luglio 2026, attivino un **nuovo rapporto di lavoro**.

La riforma comporta un preciso **obbligo informativo e di verifica** in capo al datore di lavoro contestualmente all'atto dell'assunzione. Al fine di supportarvi in questo adempimento, vi forniamo in allegato un modello *fac-simile* di "**Informativa aziendale ai lavoratori**" da consegnare ai neoassunti.

Tali novità **non** riguardano chi ha già un rapporto di lavoro dipendente e non è interessato, successivamente al 30/06/2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente. Nei riguardi di quest'ultimi, non è previsto alcuno specifico adempimento informativo a carico dei datori di lavoro circa le novità sopravvenute. Resta fermo che il meccanismo di adesione automatica **non** trova applicazione nei confronti dei lavoratori per i quali sussiste l'obbligo di conferimento del TFR presso altri enti (es: ENPAIA).

Di seguito si riepilogano il quadro normativo, le distinzioni tra le tipologie di lavoratori e i relativi adempimenti operativi da porre in essere a partire dal 1° luglio 2026.

1. QUADRO NORMATIVO E TIPOLOGIE DI LAVORATORI

Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un'informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili, sul funzionamento del meccanismo di adesione automatica a PREVIDENZA COOPERATIVA e sulle opzioni a lui riservate in termini di forma pensionistica di destinazione, sulle alternative disponibili e sulla relativa tempistica.

Il funzionamento del suddetto automatismo fa sì che al momento della prima assunzione il lavoratore sia considerato "aderente" alla previdenza complementare. Conseguentemente, il datore di lavoro deve tenere conto che il TFR del lavoratore è già di per sé destinato, in forza di quanto previsto dal D.lgs. n. 252/2005, ad essere devoluto a una forma pensionistica complementare, salvo che il lavoratore rinunci all'adesione automatica nel termine di 60 giorni.

La normativa distingue le modalità di gestione in base alla storia lavorativa del dipendente:

A) Lavoratori di "Prima Assunzione"

- **Definizione:** Lavoratori assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.
- **Adempimento:** L'azienda deve consegnare l'**Informativa** e farsene rilasciare copia sottoscritta come ricevuta. Deve consegnare anche il **Modulo per la scelta sulla destinazione del TFR**.
- **Regola:** Qualora il lavoratore non esprima una scelta diversa entro 60 giorni dall'assunzione, si realizza l'adesione automatica a PREVIDENZA COOPERATIVA, fondo pensione collettivo di riferimento individuato in base ai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro per le imprese cooperative e per tutte le aziende che individuano in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare. In caso di presenza di più forme pensionistiche di riferimento, rileva quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Vale la pena ricordare che, in virtù degli Accordi interconfederali ed intercategoriale del 2017, PREVIDENZA COOPERATIVA è l'unico fondo pensione complementare di riferimento delle cooperative.
- **Opzioni del lavoratore:** Entro i 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore può **rinunciare** all'adesione automatica, aderendo esplicitamente a PREVIDENZA COOPERATIVA (oppure scegliendo un fondo pensione diverso), tramite la compilazione del modulo di adesione (ad esempio perché vuole versare solo il TFR o una parte di esso oppure vuole scegliere di versare un contributo a proprio carico superiore al contributo minimo previsto oppure vuole scegliere un comparto diverso da quello di default), oppure lasciando che il TFR maturi secondo il regime ordinario in azienda (o presso il Fondo Tesoreria INPS ex art. 2120 c.c.¹).

La rinuncia ha efficacia *ex tunc* e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento dell'adesione, qualificandosi come causa estintiva dell'adesione automatica regolata dalla normativa.

B) Lavoratori "Non di Prima Assunzione" ("riassunti")

- **Definizione:** Lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente ("Riassunti").
- **Adempimento:** In fase di assunzione l'azienda deve consegnare l'**Informativa** e farsene rilasciare copia sottoscritta come ricevuta **siglando le dichiarazioni ivi riportate**. Deve consegnare anche il **Modulo per la scelta sulla destinazione del TFR**.

L'azienda è tenuta a verificare la scelta già compiuta in passato dal lavoratore per conoscere se:

- 1. Ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare** (con conferimento totale o parziale del TFR): la scelta di **adesione** alla previdenza complementare **rimane efficace** e il lavoratore ha 60 giorni di tempo dall'assunzione per indicare a quale forma previdenziale conferire il TFR maturando da tale data. **In questo caso, non è possibile decidere di mantenere il TFR in azienda ex art. 2120 c.c. e scatterà l'adesione automatica a PREVIDENZA COOPERATIVA**, a meno che il lavoratore non scelga nei 60 giorni di aderire esplicitamente a PREVIDENZA COOPERATIVA (oppure scegliendo un fondo pensione diverso), tramite la compilazione del modulo di adesione (ad esempio perché vuole versare solo il TFR o una parte di esso oppure vuole scegliere di versare un contributo a proprio carico superiore al contributo minimo previsto oppure

¹ Si rinvia alla Circolare INPS n. 12 del 05/02/2026.

vuole scegliere un comparto diverso da quello di default) ; per l'individuazione del fondo di riferimento vale la Regola sopra citata.

Nel caso di iscrizione precedente a PREVIDENZA COOPERATIVA, il lavoratore proseguirà l'adesione con il nuovo datore di lavoro.

NOTA BENE: Coloro che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non sono interessati dall'adesione automatica. L'adesione automatica riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell'assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare, con versamento parziale o totale del TFR. Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

- 2. Non ha alcuna adesione in essere alimentata da TFR:** in questo caso **non scatta l'adesione automatica** e il TFR continua a maturare secondo l'art. 2120 c.c.. Resta sempre salva la possibilità per il dipendente di conferire il TFR maturando ad un fondo pensione in qualsiasi momento.

2. FUNZIONAMENTO ED EFFETTI DELL'ADESIONE AUTOMATICA

Qualora il lavoratore non esprima una volontà contraria entro il termine perentorio di **60 giorni** dall'assunzione, nel caso di lavoratore di prima assunzione (A) o lavoratore non di prima assunzione che ha già in essere un'adesione con conferimento totale o parziale di TFR (B.1) si attiva il meccanismo di adesione automatica con i seguenti effetti:

- **Destinazione del TFR:** A PREVIDENZA COOPERATIVA confluirà l'intero importo del TFR maturando.
- **Quote di contribuzione:** Oltre al TFR, verranno attivati anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, secondo la misura minima definita dagli accordi collettivi applicabili (i cui dettagli sono consultabili nella Scheda *"I Destinatari e i Contributi"* contenuta nella Parte I della Nota Informativa del fondo pensione di destinazione).
- **Deroga sulla misura del TFR:** Il TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 scelga esplicitamente (entro i 60 giorni) di destinarne una percentuale inferiore secondo quanto previsto dagli accordi applicabili, tramite la compilazione del modulo di adesione.
- **Esenzione dalla contribuzione individuale:** La quota a carico del lavoratore non è obbligatoria se la sua retribuzione annuale lorda (RAL) risulta inferiore al valore dell'assegno sociale INPS. In questo caso, il dipendente può richiedere con apposita dichiarazione scritta al datore di lavoro di non versare la contribuzione a proprio carico, mantenendo i versamenti del TFR e del contributo datoriale.
- **Decorrenza e tempistiche dei versamenti:** L'adesione automatica decorre formalmente dalla data di assunzione. I flussi contributivi dovranno essere trasmessi a PREVIDENZA COOPERATIVA in corrispondenza della prima scadenza utile prevista dalla periodicità di versamento successiva al termine dei 60 giorni, coprendo retroattivamente quanto dovuto dall'inizio del rapporto di lavoro.

Esempi:

- per un lavoratore di prima assunzione in data 01/07/2026, che entro 60 giorni non rinuncia all'adesione automatica, l'azienda provvede entro il 16/10/2026 (scadenza dei versamenti relativi al II trimestre 2026) a trasmettere, mediante la compilazione della distinta contributiva, la contribuzione per il periodo luglio, agosto e settembre e a provvedere al relativo versamento;
 - per un lavoratore di prima assunzione in data 01/09/2026, il termine dei 60 giorni entro il quale potrà rinunciare si pone a cavallo dei due trimestri: se il lavoratore entro 60 giorni non rinuncia all'adesione automatica, il versamento sarà operato dall'azienda entro il 16/01/2027 (settembre, ottobre, novembre e dicembre).
- **Linee di investimento:** Le somme saranno inizialmente indirizzate verso percorsi di investimento coerenti con l'età anagrafica dell'aderente. Il lavoratore potrà comunque modificare la linea di allocazione in ogni momento, seguendo le indicazioni contenute nella lettera di benvenuto che riceverà direttamente da PREVIDENZA COOPERATIVA.

PREVIDENZA COOPERATIVA dichiara di essere idoneo a raccogliere, dal 1° luglio 2026, le adesioni automatiche. In conformità alla Delibera COVIP del 23/06/2026, recante *"Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199"*, detta dichiarazione di idoneità è stata pubblicata in data 30/06/2026 sul sito web del Fondo, sezione "[NEWS](#)".

CASI PARTICOLARI:

- **Contratto a tempo determinato:** L'adesione automatica trova applicazione anche in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, purché di durata **non** inferiore a 2 mesi: se il rapporto di lavoro cessa prima dello scadere dei 60 giorni, l'adesione automatica non si applica. Dal momento che la normativa prevede un periodo di 60 giorni per l'esercizio della facoltà di rinuncia, ai soggetti assunti con contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni non si applica il meccanismo dell'adesione automatica.

Eventuali sospensioni dell'attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei 60 giorni.

- **Periodo di prova:** L'adesione automatica deve perfezionarsi allo scadere dei 60 giorni a prescindere dalla durata dell'eventuale periodo di prova contrattuale. Pertanto, se anche il periodo di prova dovesse essere trimestrale e non dovesse essere superato al termine del trimestre, allo scadere dei 60 giorni scatta comunque l'adesione automatica. Si raccomanda di verificare se l'accordo collettivo applicabile al rapporto di lavoro prevede che durante il periodo di prova non spetti la contribuzione alla previdenza complementare; in questo caso il datore di lavoro dovrà versare al fondo destinatario dell'adesione automatica solo il TFR che matura dalla data di assunzione, mentre la contribuzione piena sarà versata in base a quanto previsto dagli accordi dopo il superamento del periodo di prova.

3. ADEMPIMENTI OPERATIVI PER LE AZIENDE

Al fine di garantire la corretta gestione delle procedure e la conformità normativa, si invita ad adottare il seguente flusso operativo per ciascun lavoratore assunto a partire dal 1° luglio 2026:

1. All'atto dell'assunzione: Consegnare al dipendente

- il documento "**Informativa aziendale sui meccanismi di adesione automatica alla previdenza complementare**", acquisire necessariamente le dichiarazioni ivi riportate e far firmare la relativa **Ricevuta di consegna e presa visione** posta in calce alla suddetta Informativa;
- il **Modulo per la scelta sulla destinazione del TFR** che il dipendente potrà riconsegnare debitamente compilato entro 60 giorni (**Sezione 1** per i lavoratori di prima assunzione come dipendenti; **Sezione 2** per i lavoratori con precedenti rapporti di lavoro dipendente con già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR).

N.B. il lavoratore con precedenti rapporti di lavoro privato che dichiara di NON avere in essere un'adesione alla previdenza complementare alimentata in precedenza da TFR totale o parziale, viene informato del fatto che il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS e che non opera l'adesione automatica. Potrà aderire esplicitamente in qualsiasi momento alla previdenza complementare compilando il modulo di adesione di PREVIDENZA COOPERATIVA (o di altra forma pensionistica complementare).

Nelle more della pubblicazione del modello ufficiale che sarà adottato con Decreto interministeriale, è possibile utilizzare il *draft* pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disponibile al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/comunicazione/notizie/dal-1deg-luglio-2026-entra-vigore-ladesione-automatica-alla-previdenza-complementare>

- 2. Gestione dell'adesione automatica:** Scaduti i 60 giorni, in caso di adesione automatica, l'azienda dovrà comunicare a PREVIDENZA COOPERATIVA l'avvenuta iscrizione e procedere dal mese successivo all'attivazione dei flussi contributivi compreso quanto spettante dalla data di assunzione.

AVVERTENZA

Le procedure recanti le specifiche tecniche e le istruzioni operative per il versamento dei flussi contributivi sono in fase di revisione. Si fa pertanto riserva di trasmettere una successiva comunicazione. In questa sede vale fin da ora richiamare l'attenzione delle Aziende sui seguenti profili:

A) ADESIONE AZIENDA

Se l'azienda non è aderente a PREVIDENZA COOPERATIVA è necessario formalizzare la registrazione mediante il seguente link <https://fondipensione1-f.previnet.it/fondi-pensione/ecol-previco-tfas-registration/registration.do>. In mancanza del censimento dell'azienda il Fondo non è posto nelle condizioni di attribuire, sulle posizioni individuali degli iscritti, le contribuzioni versate.

B) CONTRIBUZIONE

Per ciascun lavoratore con “adesione automatica” l’Azienda è tenuta a trasmettere al Fondo una distinta di contribuzione recante le informazioni di carattere contributivo, e un tracciato contenente le informazioni anagrafiche funzionali alla corretta instaurazione del rapporto associativo.

Si fa presente che, in difetto del suddetto tracciato, il Fondo non è posto nelle condizioni di trasmettere al lavoratore con “adesione automatica” la c.d. lettera di benvenuto, recante la conferma dell’avvenuta adesione, le informazioni funzionali a consentirgli l’esercizio delle prerogative individuali, e il comparto di investimento *life cycle*.

Ricordiamo che per gli aderenti con “adesione automatica”, la base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dall’attuazione ed esecuzione delle previsioni normative, come è per la fattispecie qui in esame, ex art. 8 del D. Lgs. n. 252/2005, come modificato della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.

4. DAL SILENZIO-ASSENSO ALL’ADESIONE AUTOMATICA

A seguito delle novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2026 (L. 199/2025), si intende superata la figura degli aderenti “taciti” (iscritti con il meccanismo del silenzio-assenso) in favore della nuova disciplina dell’adesione automatica come evidenziato nella tabella comparativa riportata di seguito:

Caratteristica	Meccanismo Attuale (fino al 30/06/2026)	Nuovo Meccanismo (dal 01/07/2026)
Tempo di scelta	6 mesi	60 giorni
Oggetto del versamento	Solo TFR (adesione tacita standard)	Contribuzione piena (TFR + Datore + Lavoratore)
Decorrenza economica	Dal 7° mese in poi	Dalla data di assunzione
Comparto di Default	Comparto Garantito	Linea coerente con il profilo/età
Fondo Tesoreria INPS	Regolato dalla L. 296/2006	Modificato dalla L. Bilancio 2026

5. AVVISO COMUNE DEL 26/05/2026

Si ritiene utile richiamare i punti chiave dell’**Avviso comune del 26/05/2026**:

1. Il **contributo del datore di lavoro** nasce esclusivamente all’interno del CCNL. È un elemento del trattamento retributivo e **non può essere “portato via”** verso forme pensionistiche private (fondi pensione aperti o PIP), a meno che lo stesso CCNL non lo preveda esplicitamente.

Al riguardo si riporta, di seguito, la disposizione di cui all’**art. 64 del CCNL** per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura:

*“L’obbligo contributivo [ndr. il contributo datoriale] è assunto dai datori di lavoro **solo ed esclusivamente** nei confronti dei lavoratori iscritti a **Previdenza Cooperativa** e finché permane l’iscrizione allo stesso. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad un’altra forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento”.*

2. il combinato disposto dell'articolo 8 (commi 1 e 2) e dell'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata, lega la destinazione del contributo datoriale, **anche in caso di trasferimento**, ai soli fondi pensione negoziali. Qualsiasi eventuale deroga deve essere stabilita dalla fonte istitutiva, ovvero dal CCNL.
3. Una liberalizzazione, se questo è il termine che dobbiamo utilizzare, non favorisce la "concorrenza" tra soggetti *for profit*, come banche e assicurazioni, e associazioni senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è permettere agli associati di realizzare concretamente il proprio diritto costituzionale alla previdenza complementare perseguendo, quindi, un interesse di carattere collettivo.

Gli Uffici e i servizi di assistenza del Fondo sono a completa disposizione delle imprese e degli enti a supporto in questa fase di transizione e per qualsiasi chiarimento di natura tecnica o procedurale. Si informa che i picchi di telefonate si concentrano nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 15.00-17.00 e, in questi momenti di maggiore congestione, i tempi di attesa potrebbero allungarsi.



ASSISTENZA ONLINE
→ [Scrivici una email](#)



ASSISTENZA TELEFONICA
→ [Chiamaci allo 04221745957](tel:04221745957)
Numero attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00,
e il venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:00.

Documenti allegati alla presente comunicazione:

- Modello di Informativa aziendale sui meccanismi di adesione automatica alla previdenza complementare, comprensivo di ricevuta di presa visione e sottoscrizione delle dichiarazioni ivi riportate (si precisa che detto modello non è vincolante per le scelte organizzative e gestionali di ciascuna azienda)

Link utili

- Sito web COVIP: <http://www.covip.it>
- Direttive Covip del 19/06/2026 in materia di adesione automatica <https://www.covip.it/normativa/fondi-pensione/atti-generali-covip/deliberazione-del-19-giugno-2026-direttive-in-materia>
- Istruzioni Covip del 23/06/2026 in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi o le linee di investimento nei quali sono investiti i flussi contributivi derivanti da adesioni non esplicite: https://www.covip.it/sites/default/files/provvedimenti/istruzioni_life_cycle_23_06_2026.pdf
- Draft del modulo per la scelta di destinazione del TFR: <https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/comunicazione/notizie/dal-1deg-luglio-2026-entra-vigore-ladesione-automatica-alla-previdenza-complementare>
- FAQ del Ministero del Lavoro dedicate all'adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR: <https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq>

Con i migliori e più cordiali saluti.

FONDO PENSIONE PREVIDENZA COOPERATIVA

INFORMATIVA AZIENDALE SUI MECCANISMI DI ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(Ai sensi dell'art. 8, commi 8 e 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005 come riformato dalla Legge 199/2025 – per le assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026)

Gentile Lavoratrice / Egregio Lavoratore,

considerato l'avvio del Suo rapporto di lavoro, ed in conformità agli obblighi di legge previsti dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 252/2005, la scrivente Società Le fornisce la presente informativa dettagliata in merito agli accordi collettivi applicabili, al funzionamento del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e alle opzioni a Lei riservate.

1. Quadro normativo e tipologie di lavoratori

La legge prevede che ogni lavoratore venga informato sugli accordi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica al fondo pensione e sulle relative tempistiche.

La normativa distingue gli obblighi informativi e le modalità di gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alla Sua precedente storia lavorativa:

A) Lavoratori di "Prima Assunzione" (assunti per la prima volta come dipendenti privati)

Rientra in questa casistica se è stato assunto per la prima volta come lavoratore dipendente privato. In tal caso qualora non venga esplicitata tramite la modulistica allegata alla presente una scelta diversa entro 60 giorni dall'assunzione, si realizza l'adesione automatica a PREVIDENZA COOPERATIVA.

È possibile rinunciare all'adesione automatica compilando il modulo per la scelta sulla destinazione del TFR e aderendo esplicitamente a PREVIDENZA COOPERATIVA oppure lasciando che il TFR maturi secondo il regime ordinario in azienda o presso il Fondo Tesoreria Inps ai sensi dell'art. 2120 c.c..

B) Lavoratori "Non di Prima Assunzione" (neoassunti con precedente rapporto di lavoro come dipendenti privati – "Riassunti")

Se ha già avuto precedenti rapporti di lavoro come dipendente privato, in fase di assunzione l'azienda è tenuta a verificare la scelta da Lei già compiuta in passato. A tal fine, Le viene richiesto di rilasciare un'apposita dichiarazione per attestare se:

1. **Ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR:** se ha già una forma pensionistica attiva, ha **60 giorni di tempo** dalla data di assunzione per indicare a quale forma previdenziale conferire il TFR maturando da tale data. In mancanza di indicazioni, scatterà il meccanismo di adesione automatica come descritto di seguito. Non è possibile invece decidere che il TFR maturi in azienda/Inps secondo le norme dell'art. 2120 c.c.

NOTA BENE: Qualora nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non è interessato dall'adesione automatica.

L'adesione automatica riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell'assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare. Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma Lei non ha riscattato

interamente la posizione individuale maturata, Lei rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

2. **Non ha alcuna adesione in essere con versamento di TFR totale o parziale:** in questo caso non scatta l'adesione automatica e il Tfr continua a maturare secondo l'art. 2120 c.c. con tassazione meno favorevole rispetto a quella della previdenza complementare. È sempre possibile rivedere tale scelta e conferire il Tfr maturando alla previdenza complementare.

2. Accordi applicabili, funzionamento ed effetti dell'adesione automatica

Gli accordi applicabili al Suo rapporto di lavoro sono i seguenti:

In base a tali accordi il **Fondo pensione collettivo di riferimento per l'adesione automatica è: PREVIDENZA COOPERATIVA n. albo Covip 170.**

La scheda *"I destinatari e i contributi"* contenuta nella Parte I della Nota informativa di PREVIDENZA COOPERATIVA fornisce dettagli circa il Tfr maturando da destinare (che l'adesione automatica prevede per l'intero importo, ma che il lavoratore, nelle ipotesi in cui il Tfr parziale è consentito, può scegliere di destinare in forma parziale attivando un'adesione esplicita nei 60 giorni dalla data di assunzione) e la misura dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore come definiti dagli accordi applicabili.

Qualora non si esprima una volontà contraria entro il termine perentorio di **60 giorni** dall'assunzione, se è un neoassunto (caso A) o un riassunto con un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR (caso B.1), si attiverà il meccanismo di adesione automatica con i seguenti effetti:

- **Destinazione delle risorse:** A PREVIDENZA COOPERATIVA confluirà l'intero importo del TFR maturando. Inoltre, verranno attivati anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
- **Tempistica dei versamenti:** I flussi contributivi cominceranno a confluire a PREVIDENZA COOPERATIVA a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni, coprendo retroattivamente quanto dovuto dalla data di assunzione.
- **Decorrenza dell'adesione:** L'adesione automatica decorre formalmente dalla data di assunzione.
- **Linee di investimento:** Le somme saranno inizialmente indirizzate verso percorsi di investimento coerenti con l'età anagrafica. Resta salva la facoltà di modificare in ogni momento la linea di allocazione come sarà indicato nella lettera di benvenuto che riceverà da PREVIDENZA COOPERATIVA.
- **Lettera di benvenuto del Fondo pensione:** PREVIDENZA COOPERATIVA Le invierà una comunicazione di avvenuta adesione automatica informandola del percorso o della linea di investimento di destinazione, della possibilità di cambiare tale allocazione anche prima del termine statutario di 12 mesi e delle modalità per prendere visione della Nota informativa e di ogni altra documentazione utile a comprendere i diritti connessi alla partecipazione al Fondo.

3. Avvertenze

- È possibile destinare esplicitamente il TFR maturando nella diversa misura (percentuale) eventualmente prevista dall'accordo o contratto collettivo di riferimento. Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29 aprile 1993, qualora i contratti

collettivi non contengano previsioni specifiche sulla destinazione del TFR, è possibile destinare una misura minima non inferiore al 50%.

- La contribuzione a carico del lavoratore **non è obbligatoria** se la retribuzione annuale lorda (RAL) risulta inferiore al valore dell'assegno sociale INPS. In tale circostanza, ha la facoltà, dichiarandolo per iscritto, di non versare la quota di contribuzione minima contrattuale prevista a Suo carico, lasciando attivi il conferimento del TFR e della contribuzione datoriale prevista dagli accordi applicabili.

4. Adempimenti e modulistica da consegnare

La invitiamo a prendere visione, compilare e restituire all'Azienda, **entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione**, oltre alla presente informativa appositamente sottoscritta, anche il MODULO PER LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) compilato nella sezione corrispondente al Suo profilo:

- **Se lavoratore di prima assunzione come dipendente privato:** Compilare Sezione 1 del MODULO.
- **Se lavoratore con precedenti rapporti lavorativi come dipendente privato CON in essere un'adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR:** Compilare Sezione 2 del MODULO.
- **Se lavoratore con precedenti rapporti lavorativi come dipendente privato SENZA adesione in essere alla previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR:** Barrare esclusivamente l'apposita casella a pagina 2 del Modulo che informa l'interessato del fatto che il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS, non deve dunque compilare alcuna sezione del Modulo. Per tale lavoratore non opera l'adesione automatica. È possibile aderire esplicitamente alla previdenza complementare in ogni momento compilando il modulo di adesione di PREVIDENZA COOPERATIVA (o di altro Fondo Pensione).

**INFORMATIVA AZIENDALE SUI MECCANISMI DI ADESIONE AUTOMATICA
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Ricevuta di consegna e presa visione (da restituire firmata dal lavoratore)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

C.F. _____ assunto/a in data _____

dichiara (siglare obbligatoriamente una delle voci seguenti)

☐ di essere un lavoratore di prima assunzione (vedi caso A di cui sopra)

☐ di essere un lavoratore non di prima assunzione, riassunto con in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare alimentata in precedenza con conferimento totale o parziale del TFR (vedi caso B.1 di cui sopra)

☐ di essere un lavoratore non di prima assunzione, riassunto senza adesione a una forma pensionistica complementare alimentata in precedenza con conferimento totale o parziale del TFR (vedi caso B.2 di cui sopra)

e di aver ricevuto in data odierna copia della presente informativa e della relativa modulistica obbligatoria (Modulo per la destinazione del TFR).

Luogo e data _____

Firma del Lavoratore per presa visione _____